REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Alessandra Scarzella Presidente
Dott. Giuliana Melandri Consigliere relatore ed estensore
Dott. Paolo Viarengo Consigliere
Nella pubblica udienza del 11/10/2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa Rg. 227/2019 promossa da:

ANNACCARATO Vito, BONFANTE Danilo, BONFIGLIOLI Lorenzo, BONSIGNORIO Mauro, BURROGANO Salvatore, CAPITINI Alessandro, CAROLÌ Daniele, CICOGNINI Fabrizio, COLANGELO Pasquale, COLTELLA Dario, CORVETTO MACRÌ Claudio, DONADEL Claudio, DONATELLI Franco, GAZZANO Oscar, GENOVESI Daniele, GRAMEGNA Marco, LAMPIS Claudio, LECCI Luigi, LONDRI Roberto, MARNETTO Flavio, MARTORELLI Lorenzo, MICHELI Fabio, NAPOLEONE Luigi, NARCISO Antonio, NEGRONI Raffaele, NIGRELLI Enrico, PAVONE Biagio, PEDANTE Luciano, PREVOSTO Paolo, REBAUDO Massimo, REVELLI Antonello, ROSSI Aldo, SABIA Fabrizio, SALADINO Davide, SASSO Marco, SECCATORE Germano, SENO Sandro, VALENZISI Massimo elettivamente domiciliati in VIA XX SETTEMBRE 32/11 16121 GENOVA presso lo studio dell' Avv. GAMMAROTA MARIAGRAZIA (CF: GMMMGR63B41D969G ; PEC: studio@pec.avvocatogammarota.it) che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. DELLEPIANE MANUELA (DLLMNL64E69D969P ; PEC: manuela.dellepiane@ordineavvgenova.it) per mandato a margine del ricorso in appello

appellanti

C O N T R O

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e

RIVIERA TRASPORTI S.P.A. (CF: 00142950088)
elettivamente domiciliata in VIA OVIDIO 32 ROMA presso lo studio dell'Avv. LOIACONO ANTONELLA (CF: LCNNNL77C49A662U) che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. BITETTI BRUNO (BTTBRN82M15A662E) e DELL'AQUILA CONCETTA PIA (DLLCCT73P68H926L), per mandato allegato alla memoria difensiva depositata telematicamente

appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l' appellante:
"A) In via principale:
1) dichiarare l'illegittimità del provvedimento aziendale del 4/08/2014 e/o dell'accordo del 23/02/2015 e i suoi atti collegati, conseguenti e applicativi con i quali l'orario è stato mutato in 39 ore settimanali;
2) conseguentemente condannare la Riviera Trasporti, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripristinare l'orario di 36 ore precedentemente in uso e dichiararla tenuta a corrispondere le differenze retributive dovute a titolo di maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario (e/o comunque oltre l'orario ordinario) per le tre ore di lavoro indebitamente pretese, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno di maturazione di ogni prestazione al saldo, a far data dal 27/04/2015, con riserva di quantificazione e di condanna al pagamento di dette somme in separato giudizio;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al p.to 1, dichiarare comunque tenuta la Società convenuta a corrispondere (come da lavoro ordinario) le differenze retributive correlate all'aumento dell'orario lavorativo da 36 a 39 ore settimanali.
B) Sempre in via principale:
1) accertare il mancato avveramento della condizione di esigibilità di cui all'art. 13 dell'accordo, e conseguentemente dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'accordo del 23/02/2015 e successivi correlati e/o applicativi nei confronti dei ricorrenti;
C) In subordine:
1) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di una o entrambe le domande principali, sospendere l'applicazione dell'accordo del 23/02/2015 e

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e

dei provvedimenti collegati, conseguenti e/o attuativi anzidetto nei confronti dei ricorrenti sino alla definizione del procedimento n. 661/2014.
D) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, CPA ed IVA. I difensori si dichiarano antistatari e chiedono la distrazione in loro favore delle spese di lite".

Per l' appellata :
"**Si Chiede** che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette:
In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello, poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
In via incidentale:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello incidentale proposto dalla Società Riviera Trasporti per tutti i motivi sopra esposti, e, per l'effetto dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda per violazione del principio di infrazionabilità del credito.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio."

FATTO e DIRITTO

I soggetti indicati in epigrafe, dipendenti della RIVIERA TRASPORTI s.p.a., hanno appellato la sentenza del Tribunale di IMPERIA n. 126 del 2018 che ha rigettato il loro ricorso volto ad ottenere il ripristino dell' orario ordinario di 36 ore settimanali in precedenza applicato con gli accordi aziendali del 1983, confermati dai successivi accordi del 1992 e del 1994; accordi tutti disdettati dalla società che raggiunse poi un nuovo accordo con le OO.SS. in data 23 febbraio del 2015 in forza del quale l' orario venne elevato da 36 a 39 ore settimanali, senza alcun aumento della retribuzione.
I nostri appellanti avevano dunque impugnato un simile accordo, ritenendolo lesivo del principio di sinallagmaticità e proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità del lavoro prestato e comunque avevano chiesto la condanna della RIVIERA TRASPORTI al pagamento della maggior retribuzione per le tre ore settimanali indebitamente pretese a tiolo di straordinario, ovvero, in subordine, come lavoro ordinario svolto.
Il Tribunale, dopo aver respinto l' eccezione di litispendenza sollevata dalla Società con riferimento ad altra causa promossa dai dipendenti della Riviera

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e

Trasporti avente ad oggetto la illegittimità della disdetta, ha ritenuto che i vecchi accordi aziendali, poi disdettati, che avevano ridotto l' orario di lavoro ordinario fossero nulli per violazione dell' art. 5 ter del D.L. n. 792 del 1978, in forza del quale gli accordi aziendali non possono intervenire su materie riservate alla contrattazione collettiva quale era l' orario di lavoro, come confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10710/2002 e 6068/2014).
Secondo il giudice dunque del tutto legittimamente l'azienda aveva disdettato accordi nulli e conseguentemente aumentato l'orario di lavoro a 39 ore settimanali , come previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

Ad avviso dei lavoratori tale sentenza era errata in quanto il Tribunale aveva mal interpretato ed applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata; non era infatti vero che non fosse possibile ridurre il normale orario di lavoro fissato per legge o dalla contrattazione collettiva, come sancito dalla Corte di Cassazione in più occasioni (v. sentenza Cass. 2856/2002 richiamata dalla stessa sentenza n. 10710/2002 citata dal Tribunale), secondo cui – in tal caso - il lavoro eccedente al limite fissato deve essere retribuito come straordinario.
Evidenziavano – a sostegno della loro tesi - che l' art. 27 del nuovo CCNL del 2015 che ha fissato al comma 3 l' orario ordinario settimanale in 39 ore, al successivo comma 4° ha stabilito che nelle aziende in cui persista un orario a tempo pieno inferiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva , le prestazioni lavorative eccedenti il limite inferiore e fino al limite medio di cui al comma 1 sono considerate lavoro supplementare volontario e vanno retribuite, salvo diversi accordi aziendali, con una maggiorazione del 10%.
Era dunque pacifico che i contratti aziendali potessero prevedere un orario ridotto rispetto a quello fissato dal CCNL.
Secondo gli appellanti, inoltre, la sentenza si poneva in contrasto con altra pronuncia emessa dallo stesso giudice che aveva dichiarato la illegittimità della disdetta unilaterale di RT del 4/8/2014, così facendo tornare validi tutti gli accordi aziendali stipulati, compreso quello sull' orario di lavoro per cui è causa; e ciò - ad avviso degli appellanti – dava luogo ad un evidente conflitto di giudicati.
Inoltre, anche a ritenere che gli accordi locali stipulati in quel periodo fossero nulli, doveva ricorrersi al concetto di prassi aziendale, stante l' applicazione per anni si turni lavorativi basati su un orario di 36 ore settimanali che

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e

avevano creato un legittimo affidamento della minor durata delle prestazioni lavorative rispetto al limite legale o previsto dalla contrattazione collettiva.
Concludevano dunque come in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Riviera Trasporti che, con una corposa memoria difensiva, ha ripercorso tutta la complessa vicenda che ha portato alla necessità dell' azienda di trasporto locale , in grave crisi finanziaria, di disdettare gli accordi precedentemente vigenti che prevedevano condizioni di miglior favore, tra cui un orario ridotto rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva e non derogabile in sede locale.
In via di appello incidentale, ha contestato la statuizione della sentenza nella parte in cui aveva escluso la litispendenza con altra causa promossa dagli stessi dipendenti e definita con sentenza di altro giudice del Tribunale di Imperia appellata dalla Riviera Trasporti ed avente ad oggetto l'accertamento di illegittimità della disdetta degli accordi in questione.

§§§

Va anzitutto rigettato l' appello incidentale di Riviera Trasporti volto ad eccepire la litispendenza con altra causa promossa dai medesimi appellanti avente ad oggetto la legittimità della disdetta di una serie di accordi aziendali che prevedevano condizioni di miglior favore per i dipendenti dell' azienda di trasporto pubblico locale.
Ed infatti, la presente controversia non ha ad oggetto solo la legittimità della disdetta, ma soprattutto il successivo accordo aziendale del 23/02/2015 che ha elevato i turni giornalieri da sei ore a sei ore e mezza, con conseguente aumento dell' orario settimanale da 36 ore a 39 ore senza alcun adeguamento retributivo.

Così interpretata la domanda, va ritenuto anzitutto che in sede di contrattazione aziendale sia ben possibile ridurre l' orario di lavoro rispetto al limite legale o previsto dalla contrattazione collettiva, trattandosi di condizioni di miglior favore per i lavoratori sempre ammissibili.
L' art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, invocato dal Tribunale per sostenere la nullità dei precedenti accordi aventi ad oggetto un orario ridotto, costituisce una norma meramente transitoria, valevole sino all' entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, intervenuta nel giugno del 1990 (L.

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e

n. 142/90). Gli accordi aziendali sono anche successivi a tale legge e non possono certamente ritenersi nulli.

Tuttavia, una volta ammesso che accordi locali ben possano ridurre l' orario ordinario di lavoro rispetto al limite legale o fissato dalla contrattazione collettiva nazionale , allo stesso modo è sicuramente ammissibile una pattuizione volta ad aumentarlo nel rispetto di tale limite, come previsto dall'accordo del 23 febbraio 2015, da ritenersi dunque pienamente legittimo.
Corretto è dunque il comportamento dell' Azienda che, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL del 2015, ha predisposto i turni in 6 ore e mezza al giorno 39 ore settimanali; turni che i lavoratori sono tenuti a rispettare.
Non è tuttavia corretto, in applicazione del principio di intangibilità della retribuzione, che a tale aumento di orario non sia conseguito un proporzionale aumento della retribuzione ordinaria.
A seguito dell' aumento del normale orario di lavoro da 36 a 39 ore settimanali, sussiste il diritto dei lavoratori – in assenza di deduzioni circa la sufficienza del complessivo trattamento retributivo goduto dai lavoratori nonostante tale aumento – ad essere adeguatamente retribuiti, per le tre ore di lavoro in più svolto alla settimana, seppur senza alcuna maggiorazione trattandosi di lavoro ordinario.
Conseguentemente, in riforma dell' impugnata sentenza, va dichiarato il diritto degli appellanti indicati in epigrafe che abbiano lavorato su turni di 39 ore settimanali ad ottenere la retribuzione ordinaria per tre ore in più alla settimana rispetto a quando l' orario era di 36 ore settimanali.

Tutte le altre domande vanno rigettate.

In considerazione della soccombenza reciproca, si ritiene di poter compensare le spese di lite di entrambi i gradi nella misura della metà; la restante frazione, liquidata come in dispositivo con distrazione a favore del difensore antistatario, deve essere rimborsata da Riviera Trasporti agli appellanti principali, in quanto vittoriosi sulla domanda da loro proposta in via subordinata.

P.Q.M.

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e

La Corte, in riforma dell' impugnata sentenza, dichiara il diritto degli appellanti in via principale che abbiano lavorato su turni lavorativi di 39 ore settimanali ad ottenere la retribuzione ordinaria per tre ore in più alla settimana rispetto a quanto percepito per i turni di 36 ore settimanali.
Respinge, per il resto, l' appello principale.
Respinge l' appello incidentale.
Compensa la metà delle spese di lite sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Condanna Riviera Trasporti spa a rifondere agli appellanti principali la residua frazione, che liquida – per ciascun grado - in €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante incidentale.

Genova, 11/10/2019

Il giudice relatore ed estensore
(dott.ssa Giuliana Melandri)

Il Presidente
(Dott. Alessandra Scarzella)

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b8694b4f3d5571a0cd4a0114096428
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67fe49e